

# COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO

Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) - Anno 2016

## Il Funzionario designato per la gestione della tassa sui rifiuti indivisibili (TASI)

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, che ha istituito la I.U.C., articolata in tre componenti;  
Visto in particolare l'art. 1, comma 669 e succ., della legge richiamata che introduce la TASI quale componente I.U.C.;  
Visto il D.L. n. 16/2014 e s.m.i.;  
Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;  
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i.;  
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.;  
Visto l'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006;  
Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97;  
Vista la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016), pubblicata in Gazzetta Ufficiale al n. 302 del 30/12/2015, ha introdotto importanti modifiche all'assetto normativo dei principali tributi locali (IMU e TASI);

informa:

### ► VERSAMENTI DELLA TASI PER L'ANNO 2016

Entro il **16 giugno 2016** deve essere effettuato il versamento della 1 rata d'imposta per l'anno 2016

L'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate:

- la prima rata **entro il 16 giugno** (utilizzando le aliquote relative all'anno 2015)
- la seconda rata **entro il 16 dicembre**.

Il versamento minimo è di € 2,50 (art. 26/bis regolamento generale delle entrate in vigore);

Quando l'immobile non è condotto direttamente dal possessore la TASI va versata anche dall'utilizzatore.

L'imposta dovuta è calcolata applicando le seguenti aliquote approvate con delibera C.C. n. 9 del 29/04/2016:

<b>1,0 per mille</b>	<b>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</b> di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, alla Legge 26.2.1994, n. 133.  (presentare, pena decadenza, entro il 31/12 di ogni anno, apposita istanza utilizzando il modulo redatto dall'ufficio tributi)
<b>2,5 per mille</b>	<b>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</b> fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente nell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili  (si ricorda che è obbligatoria la dichiarazione IMU)

**TUTTE LE ALTRE FATTISPECIE NON INSERITE NEL PROSPETTO NON SONO SOGGETTE A TASI.**

### DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

**Art. 1** - La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ed aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 comma 2 del decreto legge 201/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

**Art. 2** - Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1 comma 671 Legge 27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo;

**Art. 3** - La Tasi è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile nella misura, rispettivamente, del 90% e del 10%, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto diverso dal possessore che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la Tasi è versata dal solo possessore nella misura predetta (90%).

**Art. 4** - Il versamento della Tasi si effettua in due rate, scadenti il 16 Giugno ed il 16 Dicembre per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il 16 Giugno di ogni anno;

**Art. 5** - Il versamento minimo è di € 2,50 (art. 26/bis regolamento generale delle entrate in vigore);

**Art. 6** - Il versamento verrà effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24) o tramite apposito bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17;

**Art. 7** - Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso;

**Art. 8** - Il tributo Tasi è calcolato facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni.

► **MODALITÀ DI VERSAMENTO** Il pagamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 ed F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n.46/2014 oppure utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale centralizzato.

**I Codici Tributo TASI sono i seguenti:**

- **3959 TASI** - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif."
- **3961 TASI** - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.

Data

12/05/2016

